



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 13 novembre 2023

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
TERNI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 82/2023 - Iscrizione STP

L'Ordine di Terni chiede se: *"Un Ragioniere Commercialista iscritto nella sez. A dell'Albo, che ha in corso un procedimento disciplinare può chiedere l'iscrizione di una STP costituita prima dell'apertura del procedimento disciplinare e nella quale è socio"*.

Non vengono formulati altri quesiti, così come non vengono rese ulteriori informazioni in ordine al procedimento disciplinare in corso, né in ordine alla compagine societaria della STP.

Al quesito non è allegato lo statuto della STP.

Con riferimento al quesito posto si osserva quanto segue.

In via preliminare, occorre rammentare che il procedimento di iscrizione della STP è disciplinato negli artt. 8-10 del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 (d'ora in avanti, D.M. n. 34/2013); nello specifico, l'art. 9 del D.M. n. 34/2013 prevede che il Consiglio dell'Ordine, in sede di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo, è tenuto a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (D.M. 34/2013) nonché - per i richiami contenuti negli articoli 1 e 2 del medesimo - la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d'ora in avanti, legge n. 183/2011).

Il controllo dell'Ordine deve incentrarsi, tra l'altro, anche sulla verifica dei requisiti richiesti per l'ammissibilità dei soci nella STP; al riguardo, l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 prevede che possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell'Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

Di poi, per quanto attiene ai profili disciplinari dei soci e della STP, si osserva che l'art. 10, comma 4, lett. d) legge n. 183/2011 demanda a una clausola dell'atto costitutivo della STP l'individuazione delle modalità di esclusione dalla STP del socio che sia stato cancellato dall'albo con provvedimento definitivo, mentre, al comma 7, la stessa disposizione stabilisce che i soci professionisti e la STP sono tenuti all'osservanza del codice deontologico dell'ordine di appartenenza e al relativo regime disciplinare. Come corollario di tale ultima previsione, l'art. 12 del D.M. n. 34/ 2013 fissa il regime di responsabilità disciplinare della STP che, a seconda dei casi, può essere autonoma o concorrente con quella del socio professionista.

Ciò posto, è opportuno porre nella dovuta evidenza che la sanzione disciplinare rilevante ai fini dell'esclusione da una STP di un socio professionista iscritto all'Albo dei Commercialisti è unicamente la radiazione, dal momento che con l'irrogazione di tale sanzione il professionista è cancellato definitivamente dall'Albo, gli è precluso l'esercizio della professione e, conseguentemente, gli è precluso partecipare quale socio professionista alla STP (cfr. art. 10, comma 4, lett. b) legge n. 183/2011).

Pertanto, sia nel caso in cui nei confronti del socio professionista sia aperto un procedimento disciplinare, sia nel caso in cui il socio medesimo venga sanzionato con la censura, costui non potrà essere escluso dalla STP e la società continuerà ad annoverarlo tra i suoi professionisti e a interessarlo della esecuzione degli incarichi ricevuti.

Anche nel caso in cui dovesse essere sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione, il socio professionista non potrà essere escluso dalla STP, ma allo stesso, per l'intera durata della sanzione, non potrà essere affidata l'esecuzione degli incarichi conferiti dai clienti alla STP medesima.

Diversamente, l'esclusione del socio dalla STP a seguito della radiazione di questi dall'Albo, comporterà per la STP l'obbligo di rimuovere il nominativo del socio radiato dall'elenco dei professionisti che occorre esibire alla clientela al momento del primo contatto per il conferimento dell'incarico¹ e, se del caso, il ripristino delle condizioni individuate nell'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, con riferimento alla prevalenza dei soci professionisti sui soci per finalità di investimento e sui soci per prestazioni tecniche, al fine di evitare lo scioglimento e la cancellazione della STP dall'Albo, come previsto dal medesimo art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011.

Oltre alle menzionate disposizioni, è opportuno richiamare quanto disposto in punto di incompatibilità dall'art. 6 del D.M. n. 34/2013: tale norma stabilisce che il professionista già cancellato dall'Albo professionale per motivi disciplinari non può far parte della compagine societaria di una STP nella mutata veste di socio di investimento (art. 6, comma 3, lett. c)): in tal modo, si è inteso evitare che il divieto espresso nell'art. 10, comma 4, lett. d) legge n. 183/2011, per cui il socio radiato dall'Albo deve essere escluso dalla società, possa essere eluso modificando la qualifica con cui tale soggetto partecipa alla STP.

Ricostruita sommariamente la disciplina, si ritiene che ai fini dell'acquisto della qualifica di socio professionista di STP, il professionista deve risultare regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine professionale di appartenenza e deve poter effettivamente esercitare l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale della società. Pertanto, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del socio professionista non rappresenta condizione ostativa per l'iscrizione della STP partecipata da tale soggetto, rilevando in tal senso, unicamente la radiazione dall'Albo². Tale ultima sanzione, precludendo l'esercizio della professione a colui che la subisce, comporta l'impossibilità di annoverare quest'ultimo tra i soci (professionisti o per finalità di investimento) di una STP - costituita o da costituire -, in quanto soggetto cancellato dall'Albo professionale e, per tal motivo, carente dei requisiti fissati per

¹ Cfr. art. 4 D.M. n. 34, dell'8 febbraio 2013, recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

² E' doveroso osservare che ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 139/2005 "non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo".

l'ammissione nella compagine societaria dall'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011³ e dall'art. 6, comma 3, lett. c) D.M. n. 34/2013.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.

³ In termini, cfr. P.O. n. 184/2018.